

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DEI LIMITI  
ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO FLESSIBILE  
E/O TEMPORANEO

Art. 9, comma 28 d.l. 78/2010

## ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'utilizzo del lavoro flessibile nel rispetto a quanto previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, s.m.i. nel Comune di Caprarica di Lecce.

## ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento in ossequio alle linee interpretative della Corte dei Conti Sezioni Riunite deliberazione n. 11 del 17.04.2012, si conforma ai principi generali al fine di garantire il contenimento della spesa per assunzioni a tempo determinato, e rapporti assimilati, nei limiti previsti dalla legge.

Il Comune di Caprarica di Lecce, nell'ambito della propria autonomia regolamentare individua particolari modalità applicative, non previste dalla regolamentazione nazionale, idonee ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla normativa, senza tuttavia incidere sul livello dell'obiettivo atteso in termini di contenimento della spesa per le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura dei rapporti temporanei.

## ART. 3 – DEFINIZIONE

Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano la modalità del ricorso a forme di lavoro flessibile, così come previsto dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito, e come successivamente disposto dalla Corte dei Conti a Sezione Riunite deliberazioni n. 46/2011 e 11/2012 e Corte dei Conti sezione regionale di controllo Lombardia con deliberazione n. 36/2012/QMIG del 7.02.2012.

## ART. 4 – FUNZIONI FONDAMENTALI

Se dalla diretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 e s.m.i., può risultare compromesso l'assolvimento delle funzioni fondamentali del Comune di Caprarica di Lecce, in conseguenza della ridotta struttura organizzativa dell'Ente, tale da rendere impossibile l'adeguato svolgimento delle funzioni minime essenziali, il Comune di Caprarica di Lecce individua le assunzioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento quali attività caratterizzate da somma urgenza, infungibilità ed essenzialità e, pertanto, sottratte alle limitazioni di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010.

Le funzioni fondamentali sono individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 78/2010 s.m.i., cme di seguito:

1. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
2. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
3. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
4. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
5. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

6. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
7. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
8. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
9. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
10. tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
11. i servizi in materia statistica.

Il ricorso a forme flessibili di impiego, in applicazione del presente atto regolamentare, è consentito nella misura minima indispensabile ad espletare attività obbligatorie per legge, oppure a far fronte a esigenze di carattere straordinario e temporaneo.

Della sussistenza delle suddette situazioni di eccezionalità dovrà darsene atto in ogni conseguente e connesso provvedimento.

#### ART. 5 – ASSUNZIONI

Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4, il Comune di Caprarica di Lecce può procedere ad assunzioni a tempo determinato, ove necessario e previsto, o da prevedersi, nel piano triennale del fabbisogno di personale, in quanto caratterizzate da motivazioni di somma urgenza, ovvero al fine di assicurare lo svolgimento di attività infungibili ed essenziali, sottraendo tali reclutamenti dalle limitazioni delle assunzioni a tempo determinato fissate all'art. 9, comma 28 d.l. 78/2010, convertito.

Il ricorso alle forme contrattuali flessibili di impiego ai sensi del presente regolamento non comporta, in ogni caso, alcuna deroga ad ogni altro vincolo, divieto o limitazione imposti dalla legislazione nazionale in materia assunzionale:

- divieto di assunzione nei casi di omessa ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D. Lgs. 165/2001);
- divieto di assunzione nei casi di omessa approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 6, comma 6 d.lgs. 165/2001 s.m.i.);
- divieto di assunzione nei casi di omessa adozione del piano delle performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. 150/2009);
- divieto di assunzione nei casi di omessa adozione del piano triennale delle azioni positive (art. 48, comma 1, D. Lgs. 198/2006);
- rispetto delle limitazioni di spesa di cui ai commi 557, e 557bis, 557ter e 557quater dell'art. 1 della legge 296/2006;
- rispetto delle limitazioni di spesa di cui al comma 228 dell'art. 1 della legge 208/2015 s.m.i.;
- ricorso a forme contrattuali di impiego flessibili esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali (art. 36, comma 1 d.lgs. 165/2001 s.m.i.);
- ogni altro vincolo, divieto o limitazione prevista dal legislatore nazionale.

#### ART. 6 – MODALITA' DI ASSUNZIONE

Le eventuali assunzioni di personale a tempo determinato nelle tipologie di servizi e funzioni fondamentali di cui al presente regolamento, possono avvenire previo accertamento dell'assoluta impossibilità di provvedere, anche mediante spostamento temporaneo di personale destinato ad altri uffici.

Tale impossibilità deve risultare dagli atti di programmazione del fabbisogno del personale, ovvero nei successivi atti di reclutamento.

Le procedure di reclutamento sono attuate nel rispetto della normativa di riferimento.